



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 8/2022 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 7.07.2022 con il quale il debitore ricorrente Sig. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), assistito dall'avv. Giuseppe Forgione e coadiuvato dal dott. Paolo Ciferri in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC del 30.06.2022;

rilevato che, il giudice designato ha fissato l'udienza del 21.09.2022 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che l'OCC ha depositato documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai creditori della proposta di accordo e del decreto di fissazione di udienza;

considerato che all'udienza del 21.9.2022 ha fatto seguito quella del 7.12.2022 e preso atto che non sono state sollevate contestazioni alla proposta di accordo da parte dei creditori debitamente notiziati;

rilevato che il ricorrente ha concluso per la omologa della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, che prevede il pagamento:

I. del 100% delle spese in prededuzione pari ad €3.000,00 mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 250,00 l'una per 1 anno;

II. del 20,26% del creditore garantito da ipoteca sull'immobile [REDACTED] s.p.a. mediante il versamento di n. 84 rate mensili di euro 291,67 l'una;

III. del 5,69%, quale percentuale media dei creditori chirografari mediante il versamento di n. 84 rate mensili di euro 155,37 l'una da ripartire tra i creditori chirografari secondo la percentuale di soddisfazione proposta.



L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato: da una quota del suo stipendio di euro 1.400,00 mensili derivante dal rapporto lavorativo della ██████████ SRL" e dal futuro Trattamento di Fine Rapporto.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012.

Il ricorrente ha dovuto sostenere nel corso degli anni delle spese per il mantenimento dei propri genitori e della sorella che tra il 2007 e il 2018 si sono ritrovati in difficoltà finanziarie con la conseguente necessità per il sig. ██████████ di far fronte ad ingenti spese nell'interesse dei familiari.

Tale situazione ha comportato per il sig. ██████████ l'accensione di alcune forme di finanziamento i cui tassi di interesse nel tempo hanno reso del tutto impossibile la restituzione degli stessi.

Ha, inoltre, subito la perdita del lavoro, che ha comportato un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche non potendo con il saltuario lavoro di cuoco attendere ai gravosi impegni finanziari assunti.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrate tra il 2007 ed il 2018), peraltro non colposamente addebitabile al ricorrente, il quale ha fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare di appartenenza.

Considerato che i creditori non hanno manifestato dissenso – approvandolo implicitamente all'unanimità – e non hanno sollevato contestazioni, non è necessario soffermarsi sul c.d. meccanismo del c.d. *cram down*, a tenore del quale il giudice omologa l'accordo, qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14 ter ss. l.sovr..

E' opportuno evidenziare che l'accordo proposto risulta comunque preferibile rispetto alla alternativa liquidatoria, che non potrebbe maggiormente soddisfare la platea dei creditori, atteso che l'abitazione principale posta in vendita al prezzo base minimo di € 17.500,00 dopo oltre 10 tentativi d'asta, prevede un incasso complessivo per il creditore ipotecario e pignoratizio di € 24.500,00. Nessun ulteriore bene è di proprietà del ricorrente e la differenza (€ 450,00) tra le spese mensili (€ 950,00) e lo stipendio netto mensile (€ 1.400,00) è stata interamente messa a disposizione della procedura.

3. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, posto che secondo la situazione attuale il ricorrente con uno stipendio attuale mensile di € 1.400,00 non riuscirebbe a sostenere tutte le rate dei prestiti e le spese necessarie per il proprio sostentamento.



A fronte di tale situazione, la proposta di accordo consentirebbe al ricorrente di uscire dalla situazione di sovraindebitamento.

Si evidenzia, infine, che i creditori debitamente notiziati della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nulla hanno opposto o rilevato, con un conseguente voto favorevole, per silenzio assenso, di ben oltre la soglia del 60% prevista;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato;

ritenuto, inoltre, giustificato il fabbisogno mensile del ricorrente in complessivi € 950,00 mensili;

ritenuto, infine, quanto alle spettanze dell'OCC, che il compenso per lo stesso previsto nella proposta di accordo risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%; visto l'art. 12, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato in data 7.7.2022 dal ricorrente [REDACTED]

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) stabilisce che il fabbisogno mensile del ricorrente sia pari ad euro 950,00;

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

e) liquida in favore dell'OCC la somma di euro 3.000,00 comprensiva di accessori di legge.

Si comunichi.

Cassino, 20.12.2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

